

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CREMAZIONE DEI CADAVERI E DISPERSIONE DELLE CENERI

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento è emesso per favorire nel comune di Pisa, in osservanza alla Legge regionale 31 maggio 2004, n. 29, il servizio cimiteriale di cremazione dei cadaveri e di conservazione e dispersione nell'ambiente delle ceneri dei defunti.

2. Il presente Regolamento, per i suddetti aspetti connessi al decesso, in linea con la normativa vigente, ha il fine di salvaguardare i diritti di ogni persona, la dignità e la libertà di scelta, le convinzioni religiose e culturali, il diritto ad una corretta e adeguata informazione.

Art. 2 – Piano regolatore cimiteriale

1. Nei cimiteri sono delimitati i seguenti reparti:

- a) campi di inumazione;
- b) campi per fosse ad inumazione per sepolture private;
- c) campi per la costruzione di sepolture private e tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
- d) tumulazioni individuali (loculi);
- e) tumulazione per famiglie o collettività (tombe di famiglia);
- f) cellette ossario;
- g) cellette cinerarie;
- h) ossario comune;
- i) cinerario comune.

2. La delimitazione dei reparti e delle sepolture previste in esse deve risultare nella planimetria di cui all'articolo 54 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 3 – Gratuità dei servizi

1. Sono servizi gratuiti i servizi di interesse pubblico, oppure obbligatori e quelli classificati gratuiti dalla legge o dal regolamento comunale.

2. Sono servizi gratuiti:

- a) la visita necroscopica;
- b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
- c) l'uso di celle frigorifere comunali;
- d) il trasporto funebre nell'ambito del comune, quando non siano richiesti servizi funebri o trattamenti speciali;
- e) l'inumazione nei modi di legge;
- f) la cremazione nei modi di legge;
- g) l'ossario comune;
- h) il cinerario comune;
- i) il feretro, per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenerne la spesa, sempre che non vi siano persone o enti ed istituzioni che se ne facciano carico;
- l) l'uso della sala del commiato collocata all'interno delle aree cimiteriali.

3. Per il rilascio delle autorizzazioni alla cremazione, alla dispersione, all'affidamento familiare, alla sepoltura delle ceneri, per lo svolgimento delle eventuali verifiche e rettifiche in caso di affidamento familiare, non è dovuto alcuna tariffa o diritto.

4. La cremazione è servizio pubblico al pari dell'inumazione in campo comune.

3. Il consiglio comunale con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera f) del Decreto Legislativo 8 agosto 2000, n. 267, può individuare particolari servizi da erogare in forma gratuita.

5. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dal Comune.

7. Per effetto della Legge 28 febbraio 2001, N. 26, le operazioni di cremazione dei cadaveri umani sono a titolo oneroso. Sono gratuite, solo nei casi di persone indigenti o bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari. Si configura disinteresse dei familiari quando non sussistono parenti del defunto oltre il sesto grado o per prevalente interesse pubblico.

Art. 4 – Cremazione dei cadaveri

1. La cremazione dei cadaveri deve essere eseguita nel forno crematorio autorizzato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

2. La cremazione deve essere autorizzata, per singolo caso, dallo Stato Civile del Comune di decesso, a norma dell'articolo 103, *sub a*), del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e dell'articolo 3 della Legge 30 marzo 2001, n. 130.

3. Non possono essere autorizzate cremazioni di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o parti anatomiche, che siano portatori di radioattività. In tali casi è compito dell'A.U.S.L. competente per territorio segnalare al Comune, preventivamente alla cremazione, tali eccezionali circostanze.

4. Di regola la cremazione deve essere compiuta entro 48 ore dal decesso, nel periodo dal 1 maggio al 31 ottobre, ed entro 78 ore nell'arco temporale dal 1 novembre al 30 aprile.

5. Per la cremazione di salma di straniero si richiede, in aggiunta ai documenti previste dalla norma vigente, il "nulla osta" del rappresentante diplomatico o consolare dello Stato cui apparteneva il defunto, competente per giurisdizione territoriale.

a. Cremazione di cadaveri

a.1. La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dall'ufficiale di Stato Civile sulla base della volontà espressa dal defunto attraverso una delle seguenti modalità:

I) disposizione testamentaria, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;

II) iscrizione, certificata dal presidente, ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione, fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alla associazione di cui alla presente lettera vale anche contro il parere dei familiari per procedere alla cremazione del defunto.

a.2. In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà di cremare il defunto deve essere manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli artt. 74 e ss. del Codice civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi. Per i minori e le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti.

a.3. Per coloro i quali al momento della morte risultino iscritti ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti, la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione, così come la certificazione della regolarità dell'iscrizione, fino al momento del decesso.

a.4. Dovrà essere resa dichiarazione che il defunto non era portatore di protesi elettro alimentate che le stesse sono state rimosse a cura e spese dei familiari.

a.5. Gli aventi titolo hanno facoltà di dichiarare la volontà di procedere alla cremazione all'*Ufficiale di Stato Civile* del Comune di decesso o di residenza del defunto. In quest'ultimo caso l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza del defunto informa tempestivamente l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso della dichiarazione degli aventi titolo, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla cremazione. La dichiarazione resa, su carta libera, è consegnata all'Ufficiale di Stato Civile che si accerta della identità dei dichiaranti nei modi di legge o fatta pervenire allo stesso per via postale, telefax o per via telematica nelle forme consentite dalla legge.

a.6. L'autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa se la richiesta non sia corredata dal certificato di necropsia, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato, ai sensi della Legge n. 130 del 30 marzo 2001, articolo 3 comma 1. lett. a). In caso di morte sospetta, segnalata all'Autorità Giudiziaria, il certificato di necropsia è integralmente sostituito dal nulla osta dell'Autorità Giudiziaria, con la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

a.7. In presenza di volontà testamentaria di essere cremato, l'esecutore testamentario è tenuto, anche contro il volere dei familiari, a dar seguito alle disposizioni del defunto.

a.8. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto. Le urne da inumare devono essere di materiale biodegradabile.

3. La cremazione del cadavere, dei resti mortali, delle parti anatomiche e di ossa, non può essere eseguita se non nel forno crematorio autorizzato.

b. Cremazione di resti mortali e di ossa

b.1. Le ossa ed i resti mortali inconsunti rinvenuti in occasione di esumazioni ordinarie dopo un periodo di 10 anni od estumulazioni dopo un periodo di 20 anni, possono essere avviati alla cremazione a richiesta degli aventi titolo, previa autorizzazione *dell'Ufficiale di Stato Civile*. Si definiscono resti mortali i risultati della incompleta scheletrizzazione per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione dei cadaveri, decorso il periodo di ordinaria inumazione o di ordinaria tumulazione, come da Circ. MS 10 del 31 luglio 1998 e Decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 15 luglio 2003. Gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi derivanti da esumazione ordinaria possono:

I) essere trasferiti in fossa di apposito campo di inumazione;

II) essere avviati a cremazione.

b.2. Gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi derivanti da estumulazione ordinaria possono:

I) permanere nello stesso tumulo;

II) essere avviati a cremazione.

b.3. Sull'esterno del contenitore degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi dovrà essere riportato nome, cognome, data di morte del defunto.

b.4. La cremazione degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi e la destinazione delle relative ceneri è ammessa previa acquisizione dell'assenso del coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli artt. 74 e ss. del Codice civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi.

b.5. Delle operazioni di esumazione ordinaria o estumulazione ordinaria allo scadere del diritto d'uso della sepoltura, viene data pubblicità con pubbliche affissioni presso i campi comuni in esumazione e per le altre sepolture in scadenza presso l'anagrafe dei cimiteri.

b.6. Con tali pubbliche affissioni viene informata preventivamente la cittadinanza del periodo di effettuazione delle operazioni cimiteriali nonché del trattamento prestabilito per gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi: inumazione, tumulazione o avvio a cremazione. Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione di ossa o esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, si intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal Comune.

b.7. In caso di comprovata insufficienza di sepolture nel cimitero, il Sindaco, sentita l'A.U.S.L. territorialmente competente, dispone la cremazione degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, dopo aver preventivamente informato la cittadinanza con pubbliche affissioni:

I) delle circostanze rilevate;

II) del periodo di effettuazione della cremazione;

III) del luogo di deposito temporaneo delle ceneri, anche ai fini della loro destinazione finale, a richiesta degli aventi titolo. Decorsi dodici mesi di deposito temporaneo le ceneri vengono disperse nel cinerario comune o conservate con le modalità di cui all'articolo 4) del presente regolamento.

b.8. Per la cremazione di resti mortali inconsunti rinvenuti a seguito di esumazione od estumulazione ordinaria o nei casi di cui al comma 9, non è necessaria la documentazione comprovante l'esclusione del sospetto di morte dovuta a reato.

b.9. L'Ufficiale di Stato Civile, l'A.U.S.L., il personale addetto alla custodia del cimitero, sono tenuti a denunciare all'Autorità Giudiziaria e al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'articolo 410 del Codice penale o di distruzione o dispersione delle ceneri previsto dall'articolo 411 del Codice penale.

b.10. Per le ossa contenute in ossario comune è il Sindaco a disporre per la cremazione.

Art. 5 – Luogo di cremazione e di conservazione delle ceneri dei defunti

1. La cremazione deve avvenire nel rispetto dell'articolo 343 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.
2. Il Comune deve concedere gratuitamente, previa richiesta, l'area necessaria nei cimiteri per la costruzione dei crematori.
3. La concessione gratuita dell'area è fatta in genere a società alle quali fa carico la costruzione e l'esercizio del crematorio; spetta ad esse, naturalmente, la riscossione dei relativi diritti secondo quanto ora stabilito dall'articolo 12, comma 4, Legge 29 ottobre 1987, n. 440.
4. Nell'atto di concessione saranno stabilite tutte le condizioni e modalità dell'esercizio.
5. La costruzione dei crematori deve avvenire, in ogni modo, entro il recinto del cimitero e gli impianti così realizzati sono soggetti alla vigilanza del sindaco che tra l'altro sorveglierà affinché siano costruiti in modo tale da poter essere utilizzati dal personale appositamente autorizzato dal Comune e da potervi porre l'intero feretro.
6. Con la stessa modalità è data facoltà al Comune di concedere aree cimiteriali dove siano realizzate a cura delle stesse società cui al comma 3, luoghi di conservazione o dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti, nonché di pubblicizzazione dell'evento avvenuto nel caso di affidamento o dispersione delle ceneri, nel rispetto della volontà del defunto. In questo caso la targa commemorativa resta in loco per almeno dieci anni.
7. Rimane obbligo per il Comune di predisporre e mantenere in ogni cimitero un cinerario comune.

Art. 6 – Modalità di accoglimento e conservazione delle ceneri

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto ed avere dimensioni tali da poter essere contenute nelle cellette in cui verranno collocate.
2. Le urne di cui al comma 1. sono accolte nei cimiteri comunali con le modalità seguenti:
 - a) collocazione dell'urna cineraria in cellette cinerario o in cellette ossario (colombari), seguendo le modalità di concessione e rinnovo previste per i colombari;
 - b) collocazione dell'urna cineraria in fossa occupata da altro feretro, con le modalità indicate dall'articolo 44 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285;
 - c) collocazione dell'urna cineraria in loculo occupato da altro feretro, ai sensi dell'articolo 46, comma 9, del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285;
 - d) collocazione delle ceneri nel cinerario comune;
 - e) consegnata al soggetto affidatario.
3. Nel caso in cui non sia indicata alcuna modalità di sistemazione delle ceneri, da parte dei congiunti del defunto, le stesse sono collocate nel cinerario comune.

Art. 7 – Cellette cinerarie

1. Le cellette cinerarie sono destinate ad accogliere le urne cinerarie, qualora il defunto non abbia espresso la volontà della dispersione delle ceneri nel cinerario comune o nell'ambiente.
2. A questo fine possono essere utilizzate anche cellette ossario.
3. La sepoltura di un'urna cineraria in cimitero, deve essere autorizzata dal Comune dove l'urna viene sepolta, accertato il diritto alla sepoltura nel luogo indicato da chi ne effettua la richiesta.

Art. 8 – Affidatario delle ceneri

1. Ai fini dell'applicazione della Legge regionale 31 maggio 2004, n. 29, per affidatario delle ceneri deve intendersi la persona o l'ente indicati in tal senso dal defunto, sulla base di volontà testamentaria pubblica, segreta od olografa secondo le norme del Codice civile (artt. 602 e ss.).
2. In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà di acquisire le ceneri per gli effetti degli articoli 3 e 4 della Legge regionale 31 maggio 2004, n. 29, è riconosciuta al coniuge e, in difetto, al parente più prossimo individuato secondo gli artt. 74 e ss. del Codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.
3. In subordine la titolarità di richiesta cui al punto precedente è concessa alle società indicate al medesimo articolo 3, comma 3, previa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata allo Stato Civile del Comune interessato alla concessione di cremazione del defunto, dal legale

rappresentante delle stesse società ai sensi degli articoli 45 e 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 9 – Procedura

1) procedura per la concessione dell'autorizzazione all'affidamento delle ceneri:

1. Presentazione di un'istanza da parte del soggetto individuato in vita dal *de cuius* per l'affidamento delle proprie ceneri, ai sensi della Legge Regionale Toscana n. 29 del 31 Maggio 2004.

2. Nella istanza dovranno essere indicati:

- a) i dati anagrafici e la residenza del richiedente;
- b) la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e di consenso per l'accettazione degli eventuali controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
- c) il luogo di conservazione e la persona a cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
- d) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del Codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;

e) la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso in cui il soggetto affidatario non intendesse più conservarla;

f) che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza;

g) l'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale della variazione della residenza.

2) Procedura per la concessione dell'autorizzazione alla dispersione delle ceneri, ai sensi dell'articolo 4 della Legge Regione Toscana n. 29 del 31 Maggio 2004 come sotto indicata.

Presentazione di un'istanza da parte del soggetto individuato in vita dal *de cuius* per effettuare la dispersione delle proprie ceneri, ai sensi della Legge Regionale Toscana n. 29 del 31 Maggio 2004.

Nella istanza dovranno essere indicati:

a) i dati anagrafici e la residenza del richiedente ai sensi dell'articolo 2 comma 1) della Legge Regione Toscana n. 29 del 31 Maggio 2004;

b) la dichiarazione del luogo ove disperdere le ceneri ai sensi dell'articolo 4 della Legge Regione Toscana n. 29 del 31 Maggio 2004, nonché una dichiarazione nella quale viene indicato dove l'urna cineraria vuota viene conservata, le modalità di smaltimento nel caso in cui non sia consegnata al cimitero che provvederà allo smaltimento nel rispetto della normativa vigente;

c) l'Autorizzazione dell'Ente e/o proprietario del luogo ove vengono disperse le ceneri;

d) che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.

Art. 10 – Modalità di conservazione delle ceneri

1. L'urna sigillata contenente le ceneri può essere:

a) Tumulata:

1. la tumulazione è effettuata solo in area cimiteriale e può avvenire

a) in celletta individuale o collettiva che può contenere fino ad un massimo di quattro urne cinerarie; in presenza di cassette contenente resti mortali il numero delle urne più quello delle cassette non può superare complessivamente le quattro unità;

b) in sepoltura di famiglia o loculo fino ad un massimo di quattro urne cinerarie; in presenza di un feretro è ammessa la sepoltura di due sole urne cinerarie;

2. la durata della tumulazione è prevista in 30 anni o frazioni annuali fino alla concorrenza di tale periodo;

3. la tumulazione in sepoltura di famiglia, loculi è per il periodo concessori o residuo.

b) consegnata al soggetto affidatario di cui all'articolo 8.

Art. 11 – Trasporto e verbale di consegna

1. Per il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 24, 27, 28, 29, 36 e all'articolo 80 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

2. La consegna dell'urna cineraria deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali:

- a) uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale presso cui avviene la cremazione;
- b) il secondo da chi prende in consegna l'urna e consegnato al servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri oppure conservato al domicilio dell'affidatario delle stesse;
- c) il terzo deve essere trasmesso all'ufficiale di Stato Civile.

Art. 12 – Luoghi di dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri è consentita nei seguenti luoghi:

- a) all'interno dell'argine del fiume Arno, a valle del ponte che attraversa in fiume stesso in Località Ponte dei Moccoli-Tenuta San Rossore e ad una distanza di non meno di cinquecento metri dal ponte medesimo;
- b) in montagna, a distanza di oltre duecento metri da centri e insediamenti abitativi;
- c) in mare, ad oltre mezzo miglio dalla costa;
- d) nei laghi, ad oltre cento metri dalla riva;
- e) nei fiumi, limitatamente a quanto indicato al punto a);
- f) in aree naturali, a distanza di oltre duecento metri da centri e insediamenti abitativi
- g) in aree private.

2. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, (Nuovo Codice della Strada).

3. La dispersione in aree private, al di fuori dei centri abitati, deve avvenire all'aperto con il consenso dei proprietari e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro.

4. La dispersione in mare, nei laghi, nei fiumi ed altri corsi d'acqua è consentita nei tratti liberi da natanti e manufatti.

5. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto, tra quelli consentiti, dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo l'articolo 74 e ss. del Codice civile. In assenza di qualunque indicazione, decorsi novanta giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse in cinerario comune o nel Giardino delle Memoria, su disposizione del responsabile del Cimitero.

6. La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate, nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 31 marzo 2001, N. 130 e dalla Legge Regione Toscana 31 maggio 2004, N. 29.

Art. 13 – Sanzioni amministrative e penali

1. La violazione delle disposizioni contenute al precedente articolo 5) comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 7 bis, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

2. Le violazioni di cui all'articolo 2 della Legge n. 130 del 30 marzo 2001 sono punite con la reclusione da due mesi ad un anno e con la multa da euro 2.582,28 a euro 12.911,42.

Art. 14 – Restituzione delle ceneri al Comune

1. L'affidatario in qualsiasi momento può rinunciare alla custodia delle ceneri, nel qual caso le stesse sono consegnate al cimitero del Comune di residenza del rinunciatario per essere collocate nel cinerario comune ove non intervenga persona o ente che ne richieda l'affidamento secondo la procedura indicata dall'articolo 8.

Art. 15 – Deposito provvisorio

1. E' consentita la sosta gratuita per un periodo massimo di dodici mesi dell'urna cineraria presso i Cimiteri comunali. Trascorso il termine suddetto, senza che le procedure per la conservazione, l'affido o la dispersione siano state definite, o in caso di disinteresse da parte dei familiari, il Comune potrà disporre delle ceneri nei limiti imposti dalla legge e dal presente regolamento.

Art. 16 - Senso comunitario della morte

1. Affinché non sia perduto il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario, secondo quanto disposto all'articolo 2, e nel caso di dispersione delle ceneri, per volontà del defunto, espressa attraverso una delle modalità di cui

alla Legge Regionale Toscana n. 29 del 31 Maggio 2004, é realizzata nel cimitero apposita targa, individuale, che riporta i dati anagrafici del defunto che sarà a carico dell'affidatario dell'urna. La permanenza della targa è prevista in 5 anni, rinnovabili in frazioni annuali, fino ad un massimo di 10 anni.

2. Saranno consentite forme rituali di commemorazione anche al momento della dispersione delle ceneri.

Art. 17 – Registri cimiteriali

1. Deve essere predisposto apposito Registro nel quale deve essere evidenziato:

- a. l'affidatario con descrizione del luogo di residenza e dove sarà tenuta l'urna cineraria con le descrizioni anagrafiche del richiedente, oltre che ai dati del defunto cremato;
- b. il luogo di dispersione delle ceneri.

2. I dati di tale registro dovranno essere comunicati alla Regione Toscana per le competenze ad essa spettanti.

Art. 18 – Partecipazione ed informazione dei cittadini

1. Ai fini della Legge regionale 31 maggio 2004, n. 29, il Comune, ai sensi della Legge Regione Toscana 27 dicembre 2007, n. 69, promuove la partecipazione come forma ordinaria di amministrazione e di governo del territorio nella specifica materia e a tutti i livelli amministrativi, rafforzando, attraverso la partecipazione degli abitanti, la capacità di costruzione, definizione ed elaborazione delle politiche pubbliche, creando e favorendo nuove forme di scambio e di comunicazione tra le istituzioni e la società per l'emersione di interessi diffusi o scarsamente rappresentati.

1. Il Comune, ai sensi dell'articolo 5 della Legge 30 marzo 2001, n. 130, e secondo quanto indicato al comma precedente, stabilisce, tramite processi condivisi con le associazioni maggiormente rappresentative che abbiano fra i propri fini quello della cremazione dei propri soci, le tariffe per la cremazione e per la conservazione o la dispersione delle ceneri nelle apposite aree all'interno dei cimiteri, predisponendo anche la necessaria modulistica.

2. Per quanto all'articolo 12, il Comune di Pisa promuove e favorisce l'informazione ai cittadini residenti sulle diverse pratiche funerarie, anche nel riguardo degli aspetti economici, tramite gli organi di informazione e forme di pubblicità adeguate sentite le società cui all'articolo 5 c. 3.

3. Le informazioni sono divulgate mediante il Sito del Comune di Pisa all'indirizzo www.comune.pisa.it

Art. 19 – Norme di riferimento

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si osservano le disposizioni contenute nel capo XVI del regolamento nazionale di polizia mortuaria approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, integrato e modificato dalla Legge 28 febbraio 2001, n. 26 e dalla Legge 30 marzo 2001, n. 130, per quanto applicabile, nonché quelle della Legge Regione Toscana 31 maggio 2004, n. 29.